



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 25 DEL 28-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE .

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **16:00** nella in forma mista presenza/remoto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MARCELLO DANTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
BARACHINI ALESSANDRO	X	
DANTI MARCELLO	X	
TONARELLI ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
BONACCHI RICCARDO		X
BACCI GABRIELE	X	
POLITI FEDERICO	X	
DANTI GIAMPIERO	X	
ROSSI DEBORAH		X
CECCARELLI MARCO		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 3

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **PETRUCCI MAURIZIO - POLITI FEDERICO - DANTI GIAMPIERO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP adottato, con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 4 del 24/02/2017 e modificato con atto nr. 33 del 08/06/2017.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, formato da nr. 19 articoli e dagli allegati “A” e “B”.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell' Interno 13 Gennaio 2021 con il quale veniva differito il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021 e il successivo D.L. 22 marzo 2021, nr. 41 il quale ha differito ulteriormente il termine al 30.04.2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

CONSIDERATO che l' ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione e pluriennale 2021 – 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 84 del 30.12.2020.

VISTA la risoluzione del Dipartimento delle Finanze nr. 1/DF del 02.05.2011 e la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 216/2014 che hanno stabilito la possibilità di variare semplicemente il bilancio senza una sua nuova riapprovazione nel caso di adozione di delibere regolamentari e tariffarie successivamente alla data effettiva di approvazione del bilancio e comunque nei termini ultimi fissati da disposizioni legislative.

CONSIDERATO che la disciplina del canone unico patrimoniale, anche se stabiliva, con la Legge 160/2019, l' applicazione dal 01.01.2021, causa situazione emergenziale da pandemia COVID-19 è stata oggetto di discussione relativamente alla proroga della sua entrata in vigore .

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs., n. 267/2000;
- il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DOPO votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 7 (sette)
voti favorevoli	n. 6 (sei)
voti astenuti	n. 1 (Danti G.)
voti contrari	n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** il *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 , composto di n. 19 articoli e dagli allegati "A" e "B".
3. **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. **Di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.
5. **Di disporre** che il Regolamento per l'applicazione della COSAP adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 4 del 24/02/2017 e modificato con atto nr. 33 del 08/06/2017 resta operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.
6. **Di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 7 (sette)
voti favorevoli	n. 7 (sette)
voti astenuti	n. 0 (zero)
voti contrari	n. 0 (zero)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MARCELLO DANTI

II SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 49

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE .**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 49

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE .**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 49

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE .**

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CUGURRA ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pescinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P.](#) IVA 01906470479

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28-04-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE .
----------	--

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 17-05-2021 per 15 giorni consecutivi.	
17-05-2021	L'INCARICATO Colò Alice

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. ____ del _____

Indice generale

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone
- Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone
- Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata
- Articolo 5 - Rilascio atti concessori
- Articolo 6 - Responsabile della Gestione
- Articolo 7 - Esenzioni Canone
- Articolo 8 - Criteri per la determinazione del Canone
- Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Articolo 10 - Determinazione del Canone Permanente
- Articolo 11 - Determinazione del Canone Temporaneo
- Articolo 12 - Modalità e termini di pagamento
- Articolo 13 - Controllo dei versamenti
- Articolo 14 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Articolo 15 - Riscossione coattiva
- Articolo 16 - Rimborsi
- Articolo 17 – Contenzioso
- Articolo 18 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI

Allegato A –
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Allegato B –
COEFFICIENTI E TARIFFARIO DI RIFERIMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE
MERCATALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Abetone Cutigliano, di seguito definito Canone, sulla scorta di quanto disposto dal comma 837 e ss. dell'art.1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019.
Il Regolamento in questione contiene i principi e le disposizioni riguardanti il versamento del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati, posteggi isolati come definiti dal vigente Regolamento per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Abetone Cutigliano.
2. Dal 01/01/2021 il Canone sostituisce il canone per le occupazioni del suolo e delle aree pubbliche COSAP e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27/12/2013.

Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone

1. Il Canone è dovuto per le occupazioni anche abusive di posteggi isolati, aree mercatali ubicate in strutture anche attrezzate, che insistono su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata sui quali sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge.
2. Il Canone ha natura patrimoniale e non tributaria; ne consegue che non risultano applicabili gli istituti espressamente previsti per i tributi comunali.

Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Gli operatori c.d. "spuntisti" che occupano posteggi regolarmente istituiti nell'ambito delle aree mercatali comunque denominate, oppure in postazioni isolate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati oppure a causa dell'assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone. Gli "spuntisti" possono occupare tali posteggi purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti. Gli organi preposti al controllo rimuoveranno immediatamente l'occupazione nel caso in cui chi occupa l'area abbia omissso il versamento del Canone.
3. La concessione di suolo pubblico per posteggio ha natura personale.

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di posteggi isolati e mercati comunque denominati dalla vigente normativa regionale e comunale, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate permanenti o temporanee. Sono permanenti, e quindi soggette al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari.
Sono temporanee, soggette quindi al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che si protraggono per un periodo di tempo inferiore all'annualità solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti sono considerate temporanee. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5 - Rilascio atti concessori

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico relativi a posteggi isolati e non oppure a mercati anche attrezzati, si rinvia alle modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6 - Responsabile della Gestione

1. Il Responsabile del Servizio Commercio è competente al rilascio di tutti gli atti concessori.

Articolo 7 - Esenzioni Canone

1. Sono esenti dal Canone le seguenti occupazioni:
 - a. per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
 - b. con tende aggettanti sul suolo pubblico poste a corredo dei singoli posteggi.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza;

- b. tipologia ovvero sia valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di specifici coefficienti anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - c. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d. durata dell'occupazione.
2. Il Responsabile della determinazione del canone e delle successive fasi di riscossione dello stesso è il Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi.

Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in nr. due (2) categorie. L'elenco delle vie e la relativa categoria nella quale sono classificate sono riportate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

Articolo 10 - Determinazione del Canone Permanente

1. Il Canone Permanente è calcolato moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente moltiplicatore e per la misura dell'occupazione espressa in mq. quadrati.
Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni permanenti è stabilita dall'art. 1 comma 841 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa base standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
3. L'allegato "B" al presente Regolamento riporta i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativi alle aree oggetto di occupazione, per ciascuna delle quali è indicata anche la categoria di appartenenza.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone Permanente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. Per le occupazioni nei mercati permanenti, è applicata la riduzione del 30%.

Articolo 11 - Determinazione del Canone Temporaneo

1. Il Canone Temporaneo è calcolato moltiplicando la tariffa standard per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione espressa in mq. quadrati e per il numero giorni di mercato.
Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni temporanee è stabilita dall'art. 1 comma 842 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa base standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
3. L'allegato "B" al presente Regolamento riporta i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria relativi alle aree oggetto di occupazione, per ciascuna delle quali è indicata anche la categoria di appartenenza.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe del Canone temporaneo comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.
6. Le tariffe del Canone temporaneo si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9 in relazione all'orario di effettiva disponibilità del suolo. Le frazioni di ore sono computate per intero arrotondando per eccesso.
7. Per le occupazioni nei mercati, compresi i posteggi occupati dai produttori agricoli e gli spuntisti che occupano un posteggio non assegnato, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30%.
8. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti la quietanza del pagamento del canone equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Articolo 12 - Modalità e termini di pagamento

1. Per le nuove occupazioni sia permanenti che temporanee, il pagamento del Canone dovuto di norma deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Per le occupazioni la cui concessione sia stata rilasciata nel corso dell'anno, se l'importo del Canone è superiore ad euro 250,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato; in tal caso la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio della concessione e le rate successive dovranno essere corrisposte alle scadenze del 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre se successive alla data di inizio dell'occupazione; comunque l'intero importo dovuto deve essere corrisposto entro l'anno di rilascio del titolo.

2. Il Canone dovuto per annualità successive a quella del rilascio della concessione, sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee, deve essere corrisposto per intero entro il 30 giugno. Se l'importo del Canone è superiore ad euro 250,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso il pagamento è frazionato in tre rate aventi scadenza 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre dell'anno di riferimento.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante le altre modalità previste dal medesimo codice. Nelle more della implementazione del nuovo metodo di pagamento, il Canone può essere corrisposto anche nelle altre modalità previste dalla normativa vigente .
4. Nel caso di rinuncia all'occupazione temporanea da parte del concessionario, il Canone dovuto è calcolato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti. Eventuali versamenti effettuati in eccedenza rispetto a quanto dovuto non saranno rimborsati.
5. Nel provvedimento di concessione viene indicato l'ammontare del canone dovuto al momento del rilascio. In caso di concessioni pluriennali ogni anno l'Ufficio Tributi comunicherà al contribuente l'importo del canone dovuto.
6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i tempi ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 13

Controllo dei versamenti

1. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al 30% del canone non versato. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 .
Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'importo dovuto, maggiorato degli interessi con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore ad euro 10,00.
2. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva dandone comunicazione all' Ufficio commercio per gli atti di propria competenza.

Articolo 14
Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.
3. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune porrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
5. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa e regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con eventuali altre somme dovute dal contribuente al Comune.
3. Non si procederà a rimborso di somme complessive pari o inferiori ad Euro 10,00.

Articolo 17

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016/UE e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 19

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA I°

Delimitazione dei centri urbani ai sensi del Vigente Codice della Strada.

Deliberazione del Consiglio Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 4 del 07/03/2008 relativa alla classificazione strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 369 del 24/06/1993 relativa alla delimitazione dei centri abitati.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 35 del 24/03/2012 relativa alla delimitazione del centro abitato di Casotti-Ponte Sestaione.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 36 del 27/03/2012 relativa alla modificazione traversa interna di centro abitato di Pianosinatico.

Deliberazione del Consiglio Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr. 71 del 13/11/1965 relativa alla classificazione delle strade.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr. 8 del 13/02/2004 con oggetto "Annullamento delibera G.M. nr. 66 del 28/06/1999. Adozione nuova delimitazione dei centri abitati."

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr.63 del 23/07/2004 con oggetto "Delimitazione centri abitati. Esame delle osservazioni presentate ed approvazione cartografia definitiva."

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr.72 del 18/08/2004 con oggetto "Delimitazione centri abitati. Modifica alla deliberazione G.C. n. 63 del 23/07/2014."

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Abetone Cutigliano nr. 166 del 19/09/2018 con oggetto "Intitolazione area pubblica alle Fiamme Gialle".

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Abetone Cutigliano nr. 74 del 10/05/2019 con oggetto "Intitolazione area pubblica a Mazzino Mori".

CENTRO ABITATO DI CUTIGLIANO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Roma
2	Centro abitato	Via Pacioni
3	Centro abitato	Via Del Capitano
4	Centro abitato	Via Lucia Pagliai
5	Centro abitato	Via Giacomelli
6	Centro abitato	Via Degli Orti
7	Centro Abitato	Via Giuliani
8	Centro Abitato	Via G. Baldaccini
9	Centro Abitato	Via Cecchi
10	Centro Abitato	Via Tigri
11	Centro abitato	Via Della Fonte
12	Centro abitato	Via Ripa Alta
13	Centro abitato	Via Carega

14	Centro abitato	Via Ria dell' Oste
15	Centro abitato	Via Ripa Bassa
16	Centro abitato	Via Costituzione
17	Centro abitato	Via Garibaldi
18	Centro abitato	Via Costa
19	Centro abitato	Via Dell' Androne
20	Centro abitato	Via Ximenes
21	Centro abitato	Via D. Alighieri
22	Centro abitato	Via Crocevia
23	Centro abitato	Via Canneto
24	Centro abitato	Via Della Treggiaia
25	Centro abitato	Viale Europa
26	Centro abitato	Via Ippocastani
27	Centro abitato	Via Della Libertà
28	Centro abitato	Via De' Papiglioni
29	Centro abitato	Via Solferino
30	Centro abitato	Via Cassioli
31	Centro abitato	Via Pian di Michele
32	Centro abitato	Via Della Fontanella
33	Centro abitato	Via Della Fattoria
34	Centro abitato	Via Cantamaggio
35	Centro abitato	Via Del Felciaio
36	Centro abitato	Via Prà di Chiavello
37	Centro abitato (SP37)	Via Marconi
38	Centro abitato (SP37)	Via Risorgimento (fino al civico nr. 19)
39	Centro abitato	Viale San Vito (fino al civico nr. 3)
40	Centro abitato	Piazzale Sant' Antonio
41	Centro abitato	Piazza Catilina
42	Centro abitato	Piazza F. Ferrucci
43	Centro abitato	Piazza Umberto I°
44	Centro abitato	Piazzale G. Michelucci
45	Centro Abitato	Piazzale M. Braccesi (parte comunale)
46	Centro abitato	Piazzetta dell' Orsola
47	Centro abitato	Terrazza Mario Olla

CENTRO ABITATO DI CASOTTI – PONTE SESTAIONE

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero I° tratto dal km. 75+300 (civico nr. 9 lato sx) al Km. 76+800 (civico nr. 126 lato sx)
2	Centro abitato – Traversa interna (SP37)	Via Risorgimento dal Km. 0+00 (innesto con SS12) e fine al Km. 0+300 (civico 27 lato dx)
3	Centro abitato	Via Cantamaggio
4	Centro abitato	Via Delle Acacie
5	Centro abitato	Via Della Filanda
6	Centro abitato	Via Del Sestaione (dal civico nr. 1 al civico nr. 13)
7	Centro Abitato	Piazzale F. Danti
8	Centro Abitato	Piazzale del Viandante (parte comunale)

CENTRO ABITATO DI PIAN DEGLI ONTANI

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato (SP 20)	Via Del Sestaione (tratto interno al centro abitato)
2	Centro abitato	Piazza Dell' Acerone
3	Centro abitato	Via Del Balzone (fino civico 30)
4	Centro abitato	Viale Beatrice (fino bivio Via Del Balzone)
5	Centro abitato	Via Del Fattucchio
6	Centro abitato	Via Forestale
7	Centro Abitato	Via Della Madonna
8	Centro Abitato	Via Del Piano
9	Centro Abitato	Via Del Popolo
10	Centro Abitato	Via Della Volpe
11	Centro Abitato	Piazza Mazzino Mori

CENTRO ABITATO DI PIAN DI NOVELLO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato (SP 20)	Via Del Sestaione (tratto interno al centro abitato)
2	Centro abitato	Via Dell' Abeto Solitario
3	Centro abitato	Via Della Faggeta
4	Centro abitato	Via Dei Lamponi
5	Centro abitato	Via Del Pratone

CENTRO ABITATO DI PIANOSINATICO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero 1° tratto dal km. 80+794 (civico nr. 194 lato Dx) al Km. 81+170 (civico nr. 248 lato dx)
2	Centro abitato	Via Della Chiesa
3	Centro abitato	Via Del Forno
4	Centro abitato	Via Del Prato Azzurro
5	Centro abitato	Viale Rivoreta (fino al civico 30)
6	Centro abitato	Loc. Campetti
7	Centro Abitato	Loc. Cioppeto
8	Centro Abitato	Loc. Sassomalocchio
9	Centro Abitato	Via Di Case Fusi

CENTRO ABITATO DI RIVORETA

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Degli Albinelli
2	Centro abitato	Via Del Cimitero
3	Centro abitato	Piazza Della Chiesa
4	Centro abitato	Via Degli Scoiattoli
5	Centro abitato	Via Della Vergine
6	Centro abitato	Loc. Rio Botre

CENTRO ABITATO DEL MELO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via G. Corsini
2	Centro abitato	Via Della Fonte Vecchia
3	Centro abitato	Via Del Libro Aperto
4	Centro abitato	Via Del Paradiso (fino al civico 121)
5	Centro abitato	Via Delle Pasture (dal civico 23 al civico 29)
6	Centro abitato	Via Della Salita
7	Centro abitato	Via Della Scuola
8	Centro abitato	Piazza Risorgimento
9	Centro abitato	Piazza Della Fonte
10	Centro abitato	Via Della Duca

CENTRO ABITATO DELLA DOGANACCIA

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Dei Cacciatori
2	Centro abitato	Piazzade S. Tonarelli (per porzione comunale)

CENTRO ABITATO DI FONTANA VACCAIA – LE REGINE

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 85+300 al Km. 86+400
---	---	---

CENTRO ABITATO DI ABETONE

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 87+150 al Km. 89+800
---	---	---

CENTRO ABITATO DI FAIDELLO

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 91+100 al Km. 91+450
---	---	---

CATEGORIA II°

Rientrano nella categoria II° tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio che ricadono all' esterno della delimitazione dei centri abitati.

ALLEGATO "B"**COEFFICIENTI E TARIFFARIO DI RIFERIMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE MERCATALE****CANONE PERMANENTE**

<i>DURATA</i>	<i>DESCRIZIONE TARIFFA</i>	<i>TIPO DI OCCUPAZIONE</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>ZONA</i>	<i>TARIFFA STANDARD</i>	<i>COEFFICIENTE</i>	<i>TARIFFA DI RIFERIMENTO</i>
ANNO	ORDINARIA - MERCATO FISSO PERMANENTE	SUOLO	MQ	1	30,00 €	1	30,00 €
ANNO	ORDINARIA - MERCATO FISSO PERMANENTE	SUOLO	MQ	2	30,00 €	0,75	22,50 €

CANONE TEMPORANEO

<i>DURATA</i>	<i>DESCRIZIONE TARIFFA</i>	<i>TIPO DI OCCUPAZIONE</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>ZONA</i>	<i>TARIFFA STANDARD</i>	<i>COEFFICIENTE</i>	<i>TARIFFA DI RIFERIMENTO</i>
GIORNALIERA	ORDINARIA - AMBULANTI, PRODUTTORI AGRICOLI, SPUNTISTI, MERCATO SETTIMANALE RICORRENTE, POSTEGGI FUORI MERCATO	SUOLO	MQ	1	0,60 €	1,25	0,75 €
GIORNALIERA	ORDINARIA - AMBULANTI, PRODUTTORI AGRICOLI, SPUNTISTI, MERCATO SETTIMANALE RICORRENTE, POSTEGGI FUORI MERCATO	SUOLO	MQ	2	0,60 €	1,2	0,72 €

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 23/04/2021 avente per oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" e lo schema di regolamento all'uopo predisposto, composto da n° 19 articoli e dagli allegati A e B.

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012.

Viste le disposizioni recate dai commi da 837 a 845 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo i quali i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Visto il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, poi differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021 ed ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con l'articolo 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22.03.2021.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SU INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Lì, 24/04/2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano
(Nadia Olivieri)

